



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERMINI IMERESE**

ORDINANZA N. 42/2017

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese;

VISTA: L'istanza presentata, in data 26/10/2017 assunta a protocollo al n. 10002, dal Centro Studi "C.E. DI. FO.P", nella quale si richiede l'autorizzazione, per gli allievi frequentanti il corso per Operatore Tecnico Subacqueo Specializzato N. 2016/CL/0957, ad effettuare delle immersioni nelle acque portuali di Termini Imerese per esercitazioni di Rescue/recupero e orientamento in situazione di scarsa visibilità;

VISTA: L'autorizzazione N. 30/2017 rilasciata in data 30/10/2017 da questo Comando;

VISTI: Gli Art. 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO:

che a cura del Centro Studi **C.E.DI.FO.P.**, verranno svolte delle **IMMERSIONI SUBACQUEE**, intese come esercitazione pratica per gli allievi frequentatori il corso per operatore Tecnico Subacqueo Specializzato n. 2016/CL/0957 nelle date e nei luoghi sotto elencati così suddivise:

PORTO TERMINI IMERESE

- ✓ Giorno 03 e 06 Novembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 16.30, specchio acqueo antistante l'angolo tra la banchina di riva ed il molo trapezoidale fino alla seconda bitta, per una lunghezza della banchina di metri 50, ed una estensione in mare dalla stessa di 100 metri per esercitazione di Rescue/recupero e orientamento in situazione di scarsa visibilità;

ORDINA

ART. 1

Nella zona di mare e nelle ore del giorno citate nel **Rende Noto**, sono vietati il transito e/o la sosta di qualunque nave o galleggiante nel tratto di banchina interessato.

ART. 2

L'Organizzazione deve attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione citata in premessa e, sospendere le attività in caso di qualsiasi evento che non consenta lo svolgimento in sicurezza delle immersioni.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rimanere civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone e cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente Ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, nelle sanzioni previste dagli art.1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dalle altre norme di legge vigenti.

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale (www.terminiimerese.guardiacostiera.it).

Termini Imerese, 30 Ottobre 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Fabio CHIRIZZI*

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82